



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

**ZONA GIALLA**

**ZONA ARANCIONE**

**ZONA ROSSA**

**SPOSTAMENTI – PREVISIONI COMUNI**

**COPRIFUOCO:** nella fascia oraria dalle 22.00 alle 5.00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È necessaria l'autocertificazione relativa alle ragioni dello spostamento.

Il rientro alla propria residenza non costituisce deroga al cd. coprifuoco, salvo che per le ragioni sopra indicate.

**SPOSTAMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE:** sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad **assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.**

**TRANSITO:** il **transito** è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 2 marzo 2021.

**E' CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA.**

**DISPOSIZIONI APPLICABILI IN RELAZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE IN ZONA “BIANCA”, “GIALLA”, “ARANCIONE” OVVERO “ROSSA” MEDIANTE ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE**

**ZONA BIANCA**

Non si applicano le misure del Capo III del DPCM 2 marzo 2021 (zona gialla), aventi ad oggetto la sospensione o il divieto di esercizio di attività.

Per gli eventi in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, valgono le previsioni sotto indicate per la c.d. “zona gialla”.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
<b>SPOSTAMENTI INDIVIDUALI</b>		
<p><b>Dal 26 aprile al 15 giugno 2021</b>, è consentito lo spostamento <b>verso una sola abitazione privata</b> abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari del c.d. coprifuoco e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.</p>	<p><b>E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione</b>, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.</p> <p><b>Dal 26 aprile al 15 giugno 2021</b>, in ambito comunale è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari del c.d. coprifuoco e nel limite di <b>quattro persone</b> ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.</p> <p>Sono <b>comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti</b> e per una distanza non superiore a <b>trenta chilometri</b> dai relativi confini, <b>con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.</b></p>	<p><b>Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, non è consentito lo spostamento verso abitazioni private.</b></p>



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
<b>SPOSTAMENTI TRA REGIONI</b>		
Sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.	È vietato sull'intero territorio nazionale ogni spostamento in entrata ed in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, e restando comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito lo spostamento in entrata e in uscita ai soggetti muniti delle <b>certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del D.L. n. 52/2021.</b> Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad <b>assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</b>	



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE (FRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE)</b>		
<p><b>Dal 26 aprile 2021</b> sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, <b>con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena</b>, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché da protocolli e linee guida.</p> <p>Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.</p> <p><b>Dal 1° giugno 2021</b> le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite <b>anche al chiuso</b>, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.</p>	<p>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>	



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
<b>ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO</b>		
Consentiti.		Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali; restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
<b>MERCATI E CENTRI COMMERCIALI</b>		
Nelle <b>giornate festive e prefestive</b> sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.		
		I <b>mercati</b> sono <b>chiusi</b> , indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>		
Consentiti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.		Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
<b>MOSTRE, MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI</b>		
<p><b>Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì</b> a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</p> <p><b>Il sabato e i giorni festivi</b> il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato <b>prenotato</b> on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospeso il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.</p>	<p>Le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono <b>sospesi, ad eccezione delle biblioteche</b> dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.</p>	



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
<b>SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO</b>		
<p>Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con <b>posti a sedere preassegnati</b> e a condizione che sia assicurato il <b>rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro</b> sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.</p> <p>La <b>capienza</b> consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori <b>non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi</b>, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida.</p> <p>Restano <b>sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo</b>, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.</p> <p>In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.</p>		<p>Sono <b>sospesi</b> gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.</p>





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
<b>EVENTI SPORTIVI</b>		
<p>Dal 1° giugno 2021, per gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, è consentita la presenza del pubblico esclusivamente con <b>posti a sedere preassegnati</b> e a condizione che <b>sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro</b> sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.</p> <p>La <b>capienza consentita non può essere superiore al 25%</b> di quella massima autorizzata e, comunque, <b>il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso</b>. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.</p> <p>Quando non è possibile assicurare il rispetto delle predette condizioni gli eventi e le competizioni si svolgono senza la presenza di pubblico.</p> <p>In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport.</p> <p>Per eventi o competizioni di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della Salute, una data diversa dal 1° giugno 2021.</p> <p>Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.</p>	<p>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</p> <p>Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle suddette competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.</p>	<p>Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.</p> <p>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico (cfr. <a href="http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/">http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/</a>).</p>



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
<b>ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA</b>		
<p>Sono sospese le attività di palestre, piscine e centri natatori.</p> <p>Sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.</p> <p>Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport, è sospeso.</p> <p><b>N.B.: per la zona gialla, si veda il "calendario delle aperture" sotto specificato.</b></p>		
<p><b>Dal 26 aprile 2021</b>, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento <b>all'aperto</b> di <b>qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto</b>. È comunque <b>interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida</b>.</p> <p><b>Dal 15 maggio 2021</b> sono consentite le attività di <b>piscine all'aperto</b> in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.</p> <p><b>Dal 1° giugno 2021</b> sono consentite le attività di <b>palestre</b> in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.</p>	<p>È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili.</p> <p>Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.</p>	<p>Tutte le attività svolte nei centri sportivi all'aperto sono sospese.</p> <p>È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.</p> <p>E' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.</p>
<p>Sono sempre consentite le attività di palestre, piscine e centri natatori per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.</p> <p>Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.</p>		



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
<b>CENTRI BENESSERE E CENTRI TERMALI</b>		
Sono sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali. <b>N.B.: per la zona gialla, si veda il “calendario delle aperture” sotto specificato.</b>		
Sono consentite le attività di centri benessere e centri termali per l'erogazione delle <b>prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza</b> e per le <b>attività riabilitative o terapeutiche</b> .		
<b>Dal 1° luglio 2021</b> sono consentite le attività dei <b>centri termali</b> nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.		



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
<b>ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI E DEI PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO</b>		
<p>Sono <b>sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo</b> e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.</p> <p>Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.</p> <p><b>N.B.: per la zona gialla, si veda il “calendario delle aperture” sotto specificato.</b></p>		
<p><b>Dal 1° luglio 2021 sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento</b>, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.</p>		



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
<b>FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI</b>		
<p>Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. Restano sospese le manifestazioni fieristiche e i congressi. <b>N.B.: per la zona gialla, si veda il “calendario delle aperture” sotto specificato.</b></p>		
<p><b>Dal 15 giugno 2021 è consentito lo svolgimento in presenza di fiere</b>, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.</p> <p>L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.</p> <p>Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.</p> <p><b>Dal 1° luglio 2021 sono altresì consentiti i convegni e i congressi</b>, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.</p>		



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

ZONA GIALLA	ZONA ARANCIONE	ZONA ROSSA
<b>ISTITUZIONI SCOLASTICHE</b>		
<p><b>Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021</b>, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado.</p> <p>Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.</p>		
<p><b>Dal 26 aprile 2021</b> e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nelle zone gialla e arancione, <b>sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca.</b></p> <p>La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.</p>		<p><b>Dal 26 aprile 2021</b> e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, <b>sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca.</b></p> <p>La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.</p>



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

**PRINCIPALI MISURE PER IL PERIODO DAL 26 APRILE AL 31 LUGLIO 2021**

(testo coordinato D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e DPCM 2 marzo 2021)

**ZONA GIALLA**

**ZONA ARANCIONE**

**ZONA ROSSA**

**UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA**

Sull'intero territorio nazionale, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Per le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica restano ferme le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

**Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021**, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte **prioritariamente in presenza** secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca.

**Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021** i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al **primo anno** dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.

**N.B.: oltre alle suddette misure, restano applicabili - ove non derogate - tutte le altre misure previste per l'intero territorio nazionale dal DPCM 2 marzo 2021.**